

STUDIO BONTEMPELLI  
Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli  
Dr. Marco Garrone

of Counsel:  
Dr. Paolo Lombardi

Dr.ssa Paola Tazzer  
Dr. Luca Candiani

**Ai Signori  
Clienti dello Studio**

Milano, 10 aprile 2020

**CIRCOLARE N. 13/20**

Oggetto: **Decreto liquidità - D.L. 8 aprile 2020 n. 23 – ALTRE DISPOSIZIONI**

Il decreto in oggetto, oltre alle misure finanziarie per facilitare l'accesso al credito indicate nella nostra circolare n. 12/20, ha introdotto altre novità che riguardano le imprese.

Di seguito riportiamo le principali, alcune delle quali già anticipate nei giorni scorsi, rivisitate con riferimento all'ultimo decreto, che potrebbero essere di Vostro interesse.

**DISPOSIZIONI FISCALI**

**SOSPENSIONE VERSAMENTI - art. 18**

Per le imprese e professionisti con **ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente** a quello attualmente in corso, che abbiano subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020** (e/o nel mese di aprile 2020) **rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta la sospensione rispettivamente per i mesi di aprile e di maggio 2020 i termini di versamento relativi a :**

- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, (art 23 e 24 Dpr 600/73) nonché alle addizionali regionali e comunali;
- iva;
- contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione.

Non rientrano nella proroga le altre ritenute d'acconto ad esempio, relative ai compensi professionali o alle provvigioni.

Per le società che superano i 50 milioni di euro di ricavi nell'anno precedente, la riduzione del fatturato per poter sospendere i versamenti deve essere almeno pari al 50%, anziché del 33%.

Sono invece sospesi i versamenti per imprese e professionisti che hanno aperto l'attività in data successiva al 31 marzo 2019.

**I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 in rata unica o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo.**

Resta confermata la sospensione dei versamenti già prevista ai sensi dei precedenti decreti legge (DL 9/2020 e 18/2020), in favore delle **categorie economiche più colpite** dagli effetti dell'emergenza

# STUDIO BONTEMPELLI

## Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli  
Dr. Marco Garrone

of Counsel:  
Dr. Paolo Lombardi

Dr.ssa Paola Tazzer  
Dr. Luca Candiani

sanitaria, (ad esempio imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator e le altre attività previste dalla nostra circolare n. 9/20). Per questi ultimi soggetti, sono sospesi, **a prescindere dalla riduzione del fatturato**, il versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali e dei premi INAIL, in scadenza tra il 2 marzo e il 30 aprile 2020. **Tali versamenti andranno effettuati entro il 31 maggio in rata unica o in 5 rate mensili di pari importo.**

### **SOSPENSIONE RITENUTA SULLE FATTURE EMESSE - art. 19**

**I soggetti che percepiscono redditi di lavoro autonomo, provvigioni inerenti rapporti di commissione, agenzia, mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari** che hanno avuto ricavi o compensi nell'anno precedente non superiori a 400.000 euro, possono, per i ricavi e i compensi percepiti nel periodo tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020, **non applicare la ritenuta d'acconto** a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Tali soggetti dovranno rilasciare un'apposita dichiarazione e provvedere al versamento delle ritenute non operate entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili.

### **METODO PREVISIONALE ACCONTI DI IMPOSTA - art. 20**

In caso di versamento degli acconti 2020 con il metodo "previsionale", anziché storico, non verranno applicate sanzioni e interessi in caso di omesso o insufficiente versamento degli acconti delle imposte, se l'importo versato non è inferiore all' 80% della somma dovuta sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.

### **RIMESSIONE IN TERMINI DI VERSAMENTI – art. 21**

I versamenti non effettuati entro il 16 marzo sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.

### **CERTIFICAZIONE UNICA – art. 22**

Per l'anno 2020 sono prorogati i termini di trasmissione all'Agenzia delle Entrate e di consegna al percipiente che sono spostati dal 31 marzo, **al 30 aprile.**

### **IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE – art. 26**

Sono cambiate le scadenze dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Non c'è più la possibilità, prevista dalla Legge di Bilancio 2020, delle 2 rate semestrali, al 16 giugno e 16 dicembre, per importi inferiori a 1.000 euro annui, ma:

- il 1° trimestre, se inferiore a 250 euro può essere versato nei termini del 2° trimestre (20 luglio);
- il 1° e il 2° trimestre, se inferiori complessivamente a 250 euro possono essere versati nei termini del 3° trimestre (20 ottobre).

# STUDIO BONTEMPELLI

## Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli  
Dr. Marco Garrone

of Counsel:  
Dr. Paolo Lombardi

Dr.ssa Paola Tazzer  
Dr. Luca Candiani

### **CREDITO D'IMPOSTA SPESE DI SANIFICAZIONE – art. 30**

Il credito d'imposta previsto dal Decreto Cura Italia del 50% per le spese di sanificazione viene esteso all'acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali mascherine, guanti, visiere di protezione...) atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

### **INDENNITA' 600 EURO PROFESSIONISTI CON CASSA – art. 34**

Ai fini del riconoscimento dell'indennità prevista dall'art. 44 del Decreto Cura Italia, (vedasi nostra circolare 11/20) viene specificato che i professionisti iscritti a casse private non devono essere titolari di trattamento pensionistico e devono essere iscritti in via esclusiva alla cassa.

A tal proposito le casse di previdenza hanno bloccato i rimborsi di tali indennità per la verifica dei nuovi requisiti. Tutti i professionisti che hanno già presentato la domanda per ottenere l'indennità di 600 euro prevista dal decreto "Cura Italia" dovranno integrare la richiesta, con le modalità previste dalle singole casse, sottoscrivendo un'autocertificazione in cui dichiarano di essere iscritti in via esclusiva alla Cassa di previdenza alla quale hanno inoltrato la domanda e di non versare contributi ad altri istituti di previdenza.

## **DISPOSIZIONI SOCIETARIE**

### **RIDUZIONI DEL CAPITALE – art. 6**

Per l'anno 2020 non si applicano gli articoli del codice civile relativi alle perdite di capitale per perdite. In particolare non vengono applicati gli art. 2446 c.2-3, 2447 (riduzione per perdite del capitale sociale delle spa al disotto del minimo di legge), 2482-bis c.4-5-6(riduzione per perdite superiori ad 1/3 del capitale sociale delle srl), 2482-ter(riduzione per perdite del capitale sociale delle spa al disotto del minimo di legge), 2484 c.1(decorso del termine di durata della società) e 2545-duodecies (mesa in liquidazione per perdita del capitale).

### **DISPOSIZIONI TEMPORANEE SUI PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO – art. 7**

La disposizione consente alle imprese di redigere e approvare i bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, nella prospettiva della continuazione dell'attività, se tale risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020.

### **FINANZIAMENTI ALLE SOCIETA' – art. 8**

Ai finanziamenti soci effettuati in favore della società successivi al 09 aprile sino al 31 dicembre 2020 non si applicano le regole di postergazione previste dagli art. 2467 e 2497 quinquies del codice civile (obbligo di rimborso solo successivo al pagamento dei debiti verso terzi, in caso di tensioni finanziarie).

STUDIO BONTEMPELLI  
Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli  
Dr. Marco Garrone

of Counsel:  
Dr. Paolo Lombardi

Dr.ssa Paola Tazzer  
Dr. Luca Candiani

**CERTIFICATI IN MATERIA DI APPALTI – art. 23**

E' prevista la proroga fino al 30 giugno 2020 della validità di certificati (DURF) emessi dall'Agenzia delle Entrate entro il 29 febbraio 2020 - certificati che consentono alle imprese committenti di non applicare il meccanismo di controllo dell'applicazione delle ritenute fiscali nell'ambito dei contratti di appalto di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997.

**ALTRE DISPOSIZIONI**

**FONDO GASPARRINI – art. 12**

Per i prossimi 9 mesi l'accesso ai benefici del Fondo, che consente la sospensione dei mutui "prima casa", è consentito anche nell'ipotesi di mutui in ammortamento da meno di un anno.

**TERMINI AGEVOLAZIONI PRIMA CASA – art. 24**

Sono sospesi nel periodo tra 23.02.2020 e 31.12.2020, e quindi prorogati di 10 mesi, i seguenti termini relativi alla prima casa:

- il termine di 18 mesi dall'acquisto della prima casa, entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione;
- il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l'immobile acquistato con i benefici prima casa deve procedere all'acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale;
- il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso;
- il termine per il riacquisto della prima casa ai fini della fruizione del credito d'imposta.

Vi terremo aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.

Cordiali saluti.

Studio Bontempelli  
Commercialisti